

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

**Regolamento per la concessione in uso e l'utilizzo temporaneo di
beni immobili di proprietà del Comune di Massa a terzi**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2009.

Sommario

TITOLO I CONCESSIONE IN USO	1
Art. 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi e determinazione dei beni disponibili alla concessione	1
Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni	2
Art. 3 - Concessionari dei beni immobili	2
Art. 4 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali	3
Art. 5 - Facoltà di riduzione	3
Art. 6 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale.....	3
Art. 7 - Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo ..	3
Art. 8 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali	4
Art. 9 - Obblighi del concessionario	4
Art. 10 - Responsabilità della controparte.....	5
Art. 11 - Normativa transitoria e finale	5
TITOLO II UTILIZZO TEMPORANEO	5
Art. 12 - Iniziative ammesse	5
Art. 13 - Giornate ed orari di utilizzo dei locali	6
Art. 14 - Modalità di richiesta.....	6
Art. 15 - Tariffe	7
Art. 16 - Modalità d'uso e Intangibilità dei locali.....	7
Art. 17 - Responsabilità	8
Art. 18 - Limitazioni di accesso per ragioni di sicurezza	8
Art. 19 - Riserva	8
TITOLO III UTILIZZO DA PARTE DI MOVIMENTI, ASSOCIAZIONI E PARTITI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	8
Art. 20 - Priorità per le richieste in occasione di consultazioni elettorali	8
Art. 21 - Modalità d'uso	9
Art. 22 - Par Condicio.....	9
Art. 23 - Responsabilità, Limitazioni d'accesso e Riserva.....	9
ALLEGATO A) al Regolamento per la concessione in uso e l'utilizzo temporaneo di beni immobili di proprietà del comune di Massa a terzi	10

TITOLO I CONCESSIONE IN USO

Art. 1 - Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi e determinazione dei beni disponibili alla concessione

Il Comune di Massa è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:

a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile.

b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli art. 822 e 823 del Codice Civile.

Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

c) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.

Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.

2. Il Comune di Massa può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà comunale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo (concessione, comodato, locazione ecc).

3. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dalla Amministrazione Comunale.

4. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento di classificazione o declassificazione, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Uffici competenti, previa delibera di Giunta, pubblicheranno sul sito internet, e sulla stampa locale, un avviso contenente l'elenco dei locali e degli immobili disponibili per essere concessi in uso, fornendo per ciascun bene le informazioni necessarie riguardo agli ambiti di utilizzo, la superficie degli spazi, nonché il valore corrente di mercato per la concessione in uso. Le associazioni e gli organismi pubblici aventi diritto, entro e non oltre il 28 febbraio, potranno inoltrare richiesta di utilizzo per l'immobile o i locali ai quali sono interessati, motivando la richiesta ed allegando alla stessa, oltre alla documentazione richiesta dall'avviso, un programma di attività. Entro il 31 marzo, previa istruttoria da parte dell'Ufficio Patrimonio, con l'ausilio degli uffici del settore del Sociale, dello Sport e della Cultura, deciderà in merito alla richieste presentate sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento. In caso di più richieste sugli stessi locali,

verranno promossi incontri per definire le priorità in relazione ai programmi dell'Amministrazione.

6. Nel caso in cui, successivamente al termine di cui al precedente punto 5, si rendano disponibili ulteriori locali da concedere in uso, la Giunta potrà valutare di procedere ad un nuovo avviso con le modalità stabilite al punto precedente fissando nuovi termini per l'assegnazione dei locali.

Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni

1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

2. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

Art. 3 - Concessionari dei beni immobili

1. Fermo restando che l'Amministrazione si riserva prioritariamente di definire sulla base di propri progetti l'utilizzo degli spazi a disposizione, tutti i beni immobili di proprietà comunale, di cui agli inventari appositi, e comunque nella disponibilità del Comune di Massa, possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi per terzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altra Organizzazione che persegua propri fini, ancorché di interesse pubblico, distinti da quelli propri del Comune, salvo che l'Amministrazione Comunale o la legge non li assimilino espressamente, per le loro particolari caratteristiche, alle finalità istituzionali dell'Ente locale.

2. In particolare, vengono individuate le seguenti tre grandi partizioni:

- beni concessi per finalità commerciali, professionali, aziendali o direzionali private;
- beni concessi per finalità sociali e culturali
- beni concessi per tutte le altre attività.

3. Sono escluse le concessioni degli immobili per fini abitativi (alloggi); sono altresì esclusi dal presente regolamento gli immobili aggregati ad aree verdi, campi e centri sportivi, governati da specifici regolamenti.

Art. 4 - Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali

1. Nella stipula dei contratti per la concessione di beni immobili, il canone da corrispondersi al Comune per l'utilizzo dell'immobile comunale è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita stima che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

a) valore immobiliare del bene da concedere in uso;

b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio: commerciale, produttiva, agricola, a servizi o altro;

c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;

d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale che dovranno necessariamente essere espressi prima della pubblicazione dell'avviso.

2. Per gli immobili concessi in uso per finalità sociali e culturali ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di seguito indicate.

Art. 5 - Facoltà di riduzione

1. La Giunta Comunale, con riferimento ai locali ad uso commerciale, ha la facoltà di ridurre il canone determinato, fino ad un massimo del 50%, quando ciò sia reso necessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata zona o per attività che necessitano di tutela, definite da atti dell'Amministrazione.

Art. 6 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale

1. Gli assegnatari dei locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla Giunta, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti. La selezione dovrà privilegiare l'assegnazione ad iniziative proposte da giovani e da donne.

2. Nel caso di immobili di particolare rilevanza e/o complessità si può procedere mediante appalto-concorso o forme selettive analoghe.

Art. 7 - Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo

I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono essere assegnatari, con le forme giuridiche di cui all'art. 2, di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità rideterminazione del canone locativo o concessorio, previamente stabilito con le modalità indicate all'art. 4,

secondo le percentuali di riduzione di seguito indicate:

- 100 % (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di pubblica assistenza;
- 100 % (comodato gratuito) per gli organismi pubblici operanti nell'ambito socio – sanitario, per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziale e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" (ex art.2 della Legge n. 381 dell'8.11.1991) ed almeno il 30% di "persone svantaggiate" (ex art.4 della Legge n. 381 dell'8.11.1991); per gli enti morali;
- fino al 60 % per gli organismi di volontariato iscritti all'Albo regionale del volontariato aventi un alto valore sociale;
- fino al 60% per le onluss, per le associazioni iscritte all'albo provinciale e per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" ovvero almeno il 30% di "persone svantaggiate";

3. Tali riduzioni saranno definite sulla base dei criteri di cui all'articolo 8.

Art. 8 - Criteri e procedimento di assegnazione dei locali

1. I beni immobili di cui all'art.1 sono concessi con provvedimento della Giunta per attività diverse dall'uso commerciale ai soggetti di cui all'art.7 che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

a) - riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti;

b) - carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione del bene immobile comunale;

c) - struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente, nonché capacità di progettazione e realizzazione delle iniziative proposte in coerenza con l'attività svolta.

2. Previa istruttoria dell'ufficio Patrimonio, la Giunta provvederà per la concessione degli immobili disponibili, privilegiando, ove possibile, l'uso plurimo degli spazi da parte di più soggetti interessati.

Art. 9 - Obblighi del concessionario

1. I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così a dell'Amministrazione, con una come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:

a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo, ad eccezione di quelli che godono della riduzione del 100%,

- b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria,
- c) il pagamento delle utenze,
- d) il pagamento delle spese di gestione,
- e) la stipulazione dell'assicurazione contro i danni,
- f) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

2. Il concessionario deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni della L. n.46/90 e del D.Lgs. n.81/08, rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni. A tal fine il concessionario invia all'ufficio patrimonio, ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sull'attività svolta e sull'uso dei locali in concessione evidenziando eventuali problematiche.

3. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Art. 10 - Responsabilità della controparte

1. L'utilizzatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati per fatti a lui imputabili nel periodo di durata dell'utilizzo.

2. L'utilizzatore è responsabile in via esclusiva dell'uso conforme degli immobili e dell'eventuale difformità risponderà al Comune nel caso in cui all'Ente derivi in qualsiasi modo un danno.

3. L'utilizzatore, nel caso in cui fosse nella necessità di cambiare le serrature dei beni dati in uso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Ufficio Patrimonio e di consegnarne una copia.

Art. 11 - Normativa transitoria e finale

1. Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.

Con riferimento alle concessioni disdettate di fatto ed ai nuovi contratti, saranno applicati i criteri e le modalità previsti nel presente Regolamento.

TITOLO II UTILIZZO TEMPORANEO

Art. 12 - Iniziative ammesse

1. Il Comune di Massa concede in uso alcuni locali di proprietà comunale, di cui all'elenco allegato, per lo svolgimento di iniziative di carattere culturale, sociale e scientifico e di interesse generale.

2. Per i locali per i quali esiste un regolamento specifico l'utilizzo dovrà avvenire sulla base delle norme previste in tale regolamento. Nel caso della Sala Consigliare, la decisione in

merito alla concessione e all'utilizzo è affidata al Presidente del Consiglio comunale, sentiti i capigruppo

3. E' da escludersi la concessione dei locali di proprietà comunale per la presentazione di prodotti finalizzati alla commercializzazione e/o comunque per iniziative che abbiano mero scopo di lucro. Nessuna iniziativa nei locali concessi in uso temporaneo potrà svolgersi a mezzo di pagamento di un biglietto di ingresso. Eventuali deroghe saranno definite nell'autorizzazione.

4. La concessione in uso e l'utilizzo temporaneo di beni immobili di proprietà del Comune di Massa sono preclusi a quei movimenti, associazioni o partiti la cui azione si configuri come apologia del fascismo e del nazismo e/o che facciano espliciti riferimenti ad esso nelle loro manifestazioni, documenti, simbologie e produzione varie.

Art. 13 - Giornate ed orari di utilizzo dei locali

1. Previa l'autorizzazione di cui al successivo art. 13, i locali potranno essere utilizzati in qualsiasi giorno dell'anno, giorni festivi e domeniche comprese, dalle ore 09,00 alle ore 24,00.

2. In via eccezionale, e con adeguata motivazione da parte dei richiedenti, potrà essere autorizzato l'uso oltre l'orario di cui al comma precedente.

Art. 14 - Modalità di richiesta

1. Le richieste sono presentate all'Ufficio Gabinetto del Sindaco, fatti salvi i locali per cui i regolamenti specifici prevedano altro indirizzo, su apposito modulo, compilato dal soggetto richiedente, di norma almeno 7 giorni prima della data di utilizzo, nel quale dovranno essere chiaramente indicate il genere dell'iniziativa, il titolo della manifestazione, gli eventuali relatori ufficiali, il periodo di tempo di utilizzo.

2. L'uso è subordinato ad apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Patrimonio, sentito il dirigente del Settore competente in relazione ai contenuti dell'iniziativa che si riserva di valutare l'opportunità della concessione in rapporto ai compiti ed alle finalità del Comune, coerentemente con le limitazioni di cui all'art. 1, consentendone l'uso gratuito, o in caso di uso a pagamento, precisando la tariffa che sarà applicata. L'autorizzazione dovrà essere inviata per conoscenza alla Questura di Massa, al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Patrimonio ed agli uffici di volta in volta interessati per ambito e competenza.

3. Nel caso in cui venga richiesto l'uso per iniziative contemporanee, qualora le stesse, per i loro contenuti, siano tutte coerenti con i criteri indicati dal presente regolamento, verrà riconosciuta la priorità secondo l'ordine cronologico della richiesta, così come risultante dagli atti d'ufficio.

4. Identico criterio si applica nel caso in cui vi sia contemporanea richiesta proveniente dall'ufficio dello stato civile per la celebrazione di matrimoni con il rito civile.

5. Nei casi disciplinati dai punti 3 e 4 del presente articolo, i richiedenti si accorderanno con l'ufficio per l'individuazione e la conseguente assegnazione della più vicina data ritenuta

utile a soddisfare le relative esigenze.

Art. 15 - Tariffe

1. Le tariffe di uso dei locali sono calcolate in relazione al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione e sono fissate nel seguente modo:

a) Uso gratuito, riservato a:

- manifestazioni di particolare interesse sociale e/o culturale promosse da enti locali, da istituzioni e da associazioni e cittadini;
- manifestazioni promosse da Organismi ed Associazioni di volontariato a scopi umanitari;
- manifestazioni per le quali viene concesso il patrocinio del Comune;

b) Tariffa ridotta, pari al 50 %, riservata a:

- associazioni sindacali;
- rappresentanti di settori economici;
 - associazioni di categoria.

La riduzione è applicata nel caso tali soggetti non abbiano ricevuto gratuito patrocinio

c) Tariffa intera, riservata a:

- enti, associazioni ed organismi non compresi tra quelli per i quali è previsto l'uso gratuito;

2. Il pagamento della tariffa è effettuato presso l'Ufficio Economato del Comune

Le tariffe sono determinate per ciascun locale in base ad un costo unitario calcolato su: personale addetto, personale di pulizia, spese di illuminazione, di riscaldamento, spese per utilizzo di eventuali altri impianti (audio, video, etc.). Le tariffe saranno aggiornate annualmente dalla Giunta sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo

Art. 16 - Modalità d'uso e Intangibilità dei locali

Il concessionario dei locali si impegna ad usare i locali con diligenza, senza apportare alcuna modifica alle strutture, agli arredamenti ed alla loro destinazione. E' ammesso

1. soltanto, a cura del concessionario, l'utilizzo di sussidi audiovisivi o strumentazione informatica per la presentazione e/o illustrazione dell'iniziativa.

2. Ogni eventuale richiesta di modifica all'attuale disposizione dei locali, compresa l'esposizione di cartelli o striscioni dovrà essere preventivamente concordata con gli uffici preposti osservando le direttive vincolanti per l'installazione stessa.

3. Il medesimo concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni da chiunque e comunque provocati in occasione dell'iniziativa per la quale i locali vengono concessi.

4. Sulle facciate degli immobili e nei locali concessi non possono essere appesi e/o affissi striscioni e/o manifesti, se non definiti nell'autorizzazione.

5. Nei locali non è ammessa la predisposizione di rinfreschi, ma solo di semplici brindisi, eventuali deroghe per occasioni speciali sono stabilite nell'autorizzazione.

6. Personale dell'Amministrazione provvederà all'apertura e chiusura dei locali negli orari previsti dall'autorizzazione ed eseguirà (prima e dopo l'utilizzo) il controllo dello

stato degli impianti di illuminazione, di riscaldamento, delle suppellettili e di altri impianti eventualmente installati (amplificazione, videoproiezione, etc.)

Art. 17 - Responsabilità

1. I soggetti utilizzatori rimangono responsabili di eventuali danni ai locali ed alle suppellettili prodotti durante l'utilizzo.
2. Con il verbale di consegna del locale, verrà sottoscritta, dal richiedente una apposita dichiarazione, con la quale l'Amministrazione comunale viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone od a cose eventualmente derivati dall'uso di tale struttura.

Art. 18 - Limitazioni di accesso per ragioni di sicurezza

1. L'accesso ai locali è regolato in funzione dell'esigenza di salvaguardare il patrimonio che il Comune mette a disposizione dei concessionari e della osservanza della normativa in materia di sicurezza delle persone, degli impianti e delle attrezzature.
2. A tal fine viene specificato quanto segue:
 - a) i locali concessi in uso sono destinati esclusivamente ad ospitare iniziative attuate direttamente dal concessionario secondo le specificazioni precisate nella domanda di concessione.
 - b) la capienza di posti non può essere superata.

Art. 19 - Riserva

1. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la concessione in uso per motivi di ordine pubblico e per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale. In tal caso viene restituita al concessionario la tariffa eventualmente pagata e senza che lo stesso possa vantare alcun diritto al risarcimento di danni provocati dal mancato utilizzo dei locali.

TITOLO III UTILIZZO DA PARTE DI MOVIMENTI, ASSOCIAZIONI E PARTITI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

Art. 20 - Priorità per le richieste in occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni elettorali di qualsiasi tipo, comprese quelle referendarie, nei periodi di propaganda elettorale previsti dalla legge, le richieste di utilizzo temporaneo dei locali di movimenti, associazioni e partiti finalizzate alle consultazioni hanno, di norma, la priorità rispetto alle altre e sono concesse a titolo gratuito. La concessione avverrà secondo l'ordine cronologico della presentazione delle richieste. Nel caso del teatro Guglielmi, l'utilizzo sarà concesso solo ai segretari nazionali dei partiti e al portavoce nazionale dei comitati referendari..

Art. 21 - Modalità d'uso

1. Le richieste dovranno essere presentate all'Ufficio Gabinetto Sindaco almeno tre giorni prima dell'utilizzo e contenere anche l'indicazione della fascia oraria nella quale si svolgerà la manifestazione. Ogni soggetto richiedente potrà utilizzare nella stessa giornata uno solo dei locali che l'Amministrazione mette a disposizione. Le richieste saranno evase dall'ufficio Gabinetto secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso di richieste concomitanti per orario e spazi, l'Ufficio si adopererà per soluzioni alternative, ed in ultima istanza provvederà per sorteggio. I richiedenti che non potranno essere soddisfatti saranno preventivamente e tempestivamente informati.

Art. 22 - Par Condicio

1. Ogni partito, o lista, o candidato, o associazione e/o movimento presente formalmente nelle competizioni avrà diritto, durante la durata complessiva del periodo di propaganda elettorale, a medesimi tempi e spazi di utilizzo; anche in base a ciò si determineranno le risposte alle richieste.

Art. 23 - Responsabilità, Limitazioni d'accesso e Riserva

1. Per la Responsabilità, le Limitazioni d'accesso e la Riserva valgono i termini generali indicati nei precedenti articoli 11, 16, 17 e 18.

ALLEGATO A) al Regolamento per la concessione in uso e l'utilizzo temporaneo di beni immobili di proprietà del comune di Massa a terzi

Elenco locali che possono essere concessi in uso temporaneo:

- **Sala Consigliere Palazzo comunale** – Via Porta Fabbrica
- **Sala Ceccopieri Palazzo Bourdillon** – Piazza Mercurio
- **Teatro Comunale Pier Alessandro Guglielmi** si rinvia all'apposito regolamento approvato con atto di C.C. n. 554 del 29/11/1984 modificato con atto di C.C. n. 116 del 10/07/1992.
- **Teatrino dei Servi** si rinvia all'apposito regolamento approvato con atto C.C. n° 18 del 26/05/2007
- **Ex Filanda Forno** – Via Polla
- **Ex Deposito CAT** – Pomario ducale
- **Sala dell'ex sede del Quartiere n° 4 di Via Fantoni**
- **Stanze del Guglielmi**
- **Rifugio antiaereo**